



COMUNE DI CARBONIA

Regolamento per l'utilizzo dell'area sgambatura cani

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2019

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art.2 – Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 - Apertura dell'area

Art. 7 - Attività di vigilanza

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta fruizione dell'area di sgambatura per cani in condizioni di sicurezza per gli animali e le persone che li accompagnano.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata, attrezzata di servizi (cestini per la raccolta dei escrementi) e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori e nel rispetto delle norme contemplate nel presente regolamento.

2. Accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo conduce uno o più cani nell'area di sgambatura e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica esclusivamente all' area di sgambatura per cani e ai fruitori della medesima.

In ingresso ed in uscita da tale area, come per le restanti aree pubbliche, è vietato lasciare liberi i cani come previsto dall'ordinanza ministeriale Ministero delle Politiche Sociali n° 3/3/2009 art. 1 comma 3 lett. A) pubblicata in G.U. n° 68 del 23/03/2009.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai cani ed ai loro accompagnatori purché di età superiore ai 16 anni o in copresenza di un adulto nel caso in cui il conduttore abbia un'età inferiore ai 16 anni.

2. Gli accompagnatori devono entrare e uscire dall'area con il cane al guinzaglio.

3. I cani devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe canina regionale (dotati di microchip o tatuaggio).

4. Il cane di indole docile e pacifica può essere lasciato libero all'interno dell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il vigile e costante controllo del suo accompagnatore.

5. Il cane di indole aggressiva può utilizzare l'area in orari di scarsa affluenza e comunque in presenza di altri cani deve obbligatoriamente indossare la museruola

6 Qualora il cane arrechi disturbo l'accompagnatore è obbligato a condurlo fuori dall'area.

7. Gli accompagnatori che accedono all'area devono portare con se' una museruola e devono trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela

dell'incolumità degli utenti presenti nell'area (accompagnatori e cani).

8. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività di addestramento cani.

9. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area nonché ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

10. E' vietato introdurre giocattoli di qualsiasi genere.

11. È vietato l'accesso all'area ai cani femmina nel periodo dell'estro.

12. È vietato introdurre nell'area cani con patologie contagiose in atto o convalescenti o infestati da parassiti.

13. Agli accompagnatori dei cani è fatto obbligo di munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni che dovranno essere depositate negli appositi contenitori presenti nell'area.

14. I fruitori dell'area hanno l'obbligo di mantenere la stessa pulita da qualsiasi tipo di rifiuto.

15. In caso di manomissioni, guasti o pericoli i fruitori dell'area sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione Comunale.

16. È vietato introdurre nell'area mezzi motorizzati e biciclette e svolgere qualsiasi attività in contrasto con le finalità dell'area sgambatura.

17. Gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi.

Art.5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà, sia periodicamente che ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alla pulizia dell'area, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione e disinfezione, fatta salva la disponibilità economica. Nel caso in cui l'area dovesse perdere gli standard minimi di igiene e sicurezza, l'Amministrazione può predisporre la chiusura sino al ripristino dei predetti requisiti.

2. Viene demandata alla Giunta Municipale la possibilità di concedere in gestione l'area in oggetto sgravando l'ente da tale onere.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. L'area di sgambatura per cani è aperta tutti i giorni 24 ore su 24, salvo chiusure temporanee per interventi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione.

2. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere temporaneamente l'area di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi di ordine igienico-sanitario, di incolumità, nonché per motivi di pubblico interesse in generale

Art. 7 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo corretto dell'area e sull'osservanza del presente regolamento viene svolta dal servizio di Polizia Locale e eventuali Guardie Zoofile Regionali. Inoltre il Servizio Veterinario dell' A.T.S. potrà svolgere funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 8 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso eventuali ulteriori azioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) ad euro 500,00 (cinquecento).

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.